II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2006

relativa all'aiuto di Stato C 22/06 (ex N 615/05) al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore della riduzione del livello di tassazione per le emulsioni con acqua

[notificata con il numero C(2006) 5805]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/508/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato [1] gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle summenzionate disposizioni e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. **PROCEDIMENTO**

(1) Con lettera del 5 marzo 2005, registrata il 13 dicembre 2005, e integrata con lettera del 9 gennaio 2006, registrata il 12 gennaio 2006, l'Italia ha notificato alla Commissione la misura in oggetto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con lettera del 6 marzo 2006, la Commissione ha chiesto un complemento d'informazione, che le autorità italiane hanno trasmesso con lettera del 6 aprile 2006.

(2) Con lettera del 7 giugno 2006, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse all'Italia offrendo l'opportunità di commentarle e ha ricevuto i relativi commenti con lettere del 13 settembre 2006 e del 29 settembre 2006.

II. **DESCRIZIONE DELLA MISURA**

(5) I combustibili emulsionati sono miscele composte per il 15 % circa da acqua e per l'85 % da olio combustibile o gasolio, che hanno un impatto ambientale minore

[1] GU C 157 del 6.7.2006, pag. 8.

[2] Cfr. nota 1.

rispetto ai combustibili tradizionali. Studi recenti ([3]) mostrano che l'aggiunta di acqua migliora la qualità della combustione in termini di emissioni. L'evaporazione dell'acqua durante il processo di combustione aumenta la dispersione del combustibile e di conseguenza la superficie di contatto tra questo e l'aria. Ciò riduce le emissioni di particolato (PM) del 59 %. L'evaporazione dell'acqua abbassa inoltre la temperatura di combustione e di conseguenza riduce la formazione di ossidi di azoto (NO_x) del 6 %. L'efficiente processo di combustione riduce il monossido di carbonio (CO) del 32 % ([4]).

(6) Tuttavia, poiché la produzione e lo stoccaggio delle emulsioni sono costosi, il prezzo della miscela finale è maggiore rispetto al prezzo di mercato dei combustibili fossili. I prodotti emulsionati hanno un contenuto energetico più basso del 10 % rispetto ai combustibili tradizionali. L'impiego di emulsioni comporta costi operativi supplementari, ad esempio la periodica ripetizione del processo per evitare fenomeni di separazione delle due componenti, la pulizia dei serbatoi e la necessità di sistemi di ricircolo del prodotto.

(7) In Italia, l'utilizzo delle emulsioni è stato adottato per il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti e il trasporto merci (9 000 veicoli circa) da più di 80 comuni ([5]). Le emulsioni sono inoltre utilizzate per il riscaldamento di condomini privati (circa 100) e di edifici pubblici tra cui musei, scuole e università (300 edifici circa).

(8) Le emulsioni presenti sul mercato italiano sono principalmente a base di miscele composte da gasolio a basso tenore di zolfo e acqua, e sono utilizzate per i trasporti e il riscaldamento. Nel 2005 le emulsioni ad uso carburante erano tutte a base di gasolio, mentre quelle utilizzate per il riscaldamento erano sia a base di gasolio che di olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo. Altre emulsioni di olio combustibile pesante elencate nella notifica, ad alto e basso tenore di zolfo per uso industriale e ad alto tenore di zolfo per riscaldamento, non erano presenti sul mercato nel 2005. Rispetto al consumo di combustibili tradizionali, quello delle emulsioni è ancora abbastanza marginale in Italia. Di seguito sono riportati, in tonnellate, i volumi di consumo di emulsioni e di combustibili tradizionali nel 2005:

	Emulsioni	Combustibili tradizionali
Acqua-gasolio per autotrazione	79 359	24,5 milioni
Acqua-gasolio per riscaldamento	12 574	2,9 milioni
Acqua-olio combustibile per riscaldamento	12 498	151 000

(9) All'interno della Comunità le emulsioni sono utilizzate soprattutto in Italia. Tuttavia, è in fase sperimentale l'impiego di tale tecnologia per i trasporti pubblici in alcuni Stati membri, ad esempio in Francia, nel Regno Unito e nella Repubblica ceca.

(10) La misura mira a promuovere l'utilizzo di combustibili emulsionati assicurandone la disponibilità ad un prezzo ragionevole. L'aiuto compensa la differenza di costi tra i combustibili tradizionali e le emulsioni cercando, in tal modo, di ovviare ad un fallimento del mercato, ossia al fatto che i benefici ambientali delle emulsioni non si riflettono sul prezzo di mercato dei combustibili tradizionali.

(11) La durata della misura è di un anno, dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, e la dotazione prevista è di 8,9 milioni di EUR. Il numero di beneficiari del regime oscilla tra 11 e 50 produttori di emulsioni.

(12) L'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (la «direttiva sulla tassazione dell'energia») ([6]) e più precisamente l'allegato II, punto 8, quarto trattino, della stessa hanno consentito all'Italia di applicare un'aliquota di accisa ridotta alle emulsioni di acqua/gasolio e di acqua/olio combustibile fino alla fine del 2005. L'Italia ha notificato la misura prevista per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, durante il quale intende applicare il regime avvalendosi delle disposizioni generali della direttiva sulla tassazione dell'energia.

(13) Rispetto alle normali aliquote per i combustibili fossili applicate in Italia, i vantaggi della misura in termini di riduzione delle aliquote per le emulsioni sono riportati nella tabella seguente (tutte le riduzioni sono da intendersi per un litro di emulsione di gasolio e per un chilogrammo di olio combustibile pesante):

([3]) Studi condotti dai Laboratori ENI Tecnologie e dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea di Ispra (ad esempio ricerche svolte nell'ambito dell'azione 2113, Emissions Characterisation and Inventories).

([4]) Le riduzioni effettive dipendono dal rapporto acqua-gasolio.

([5]) Incluse grandi città quali Milano, Roma, Napoli, Torino e Genova.

([6]) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Emulsioni:	Aliquota normale	Riduzione	Aliquota ridotta	Livello minimo di tassazione in base alla DTE (*)
Acqua-gasolio ad uso carburante	403 EUR	146,3 EUR	256,7 EUR	302 EUR
Acqua-gasolio per uso riscaldamento	403,2 EUR	158 EUR	245,2 EUR	21 EUR
Acqua-olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo per riscaldamento	64,2 EUR	34,7 EUR	29,5 EUR	15 EUR

(*) *DTE: Direttiva sulla tassazione dell'energia*

La notifica menziona inoltre aliquote ridotte per emulsioni non presenti sul mercato quali le emulsioni acqua/olio combustibile pesante ad alto e basso tenore di zolfo per uso industriale (rispettivamente 41,6 EUR e 20,8 EUR e le emulsioni di acqua-olio combustibile pesante ad alto tenore di zolfo per uso riscaldamento (99,3 EUR).

(14) Con lettera del 6 marzo 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di sospendere la concessione dell'aiuto disposto dal presente regime fino al recupero di qualsiasi aiuto incompatibile erogato alle imprese oggetto di una decisione negativa in materia di aiuti di Stato, in particolare la decisione 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GU L 42 del 2000, pag. 1), la decisione 2003/193/CE della Commissione relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici ([7]), la decisione 2004/800/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione ([8]) e la decisione 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 ([9]).

III. **MOTIVI CHE HANNO INDOTTO AD AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2**

(15) Nel caso delle emulsioni acqua-gasolio ad uso carburante, l'Italia applica l'aliquota minima (302 EUR) solo per la parte di carburante fossile della miscela. Pertanto, il livello di tassazione finale sull'emulsione è pari a 256,7 EUR. La Commissione non era convinta che le esenzioni fiscali per le emulsioni ad uso carburante rispettassero il livello di tassazione stabilito dalla direttiva sulla tassazione dell'energia, non alterassero le condizioni degli scambi e non falsassero la concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

(16) Inoltre, le autorità italiane non si erano impegnate a sospendere la concessione di nuovi aiuti disposti dal regime in causa alle imprese che non avessero ancora restituito l'aiuto incompatibile in ottemperanza alla pregressa decisione di recupero. Pertanto, alla Commissione era risultato impossibile considerare l'effetto cumulato di distorsione dei vecchi e dei nuovi aiuti.

IV. **OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI**

(17) Gli interessati, l'Unione petrolifera e l'Associazione di produttori europei di carburanti con emulsioni (EEFMA), hanno trasmesso osservazioni, rispettivamente in data 3 agosto 2006 e in data 7 agosto 2006.

(18) L'EEFMA ha sottolineato che le emulsioni rappresentano gli unici combustibili che riducono contemporaneamente le emissioni di ossidi di azoto, del particolato e del diossido di carbonio dei motori diesel senza dover apportare modifiche meccaniche.

(19) L'EEFMA ha spiegato in dettaglio che l'aggiunta di acqua al gasolio modifica le caratteristiche dei carburanti. La presenza dell'acqua conferisce all'emulsione un aspetto lattiginoso a temperatura ambiente, allorché il gasolio è limpido e trasparente. La caratteristica distintiva dell'emulsione è la stabilità mediante centrifugazione. L'intervallo di densità dell'emulsione (842-870 kg/m^3) è notevolmente superiore a quello del gasolio (820-845 kg/m^3). Lo stesso dicasi per l'intervallo di viscosità a 40 °C. Il potere calorico medio del gasolio è pari a 10 500 kcal/kg, mentre quello delle emulsioni è di 9 300 kcal/kg. Tale differenza spiega perché nel caso delle emulsioni il consumo medio per km percorso sia superiore rispetto al gasolio.

([7]) GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21.
([8]) GU L 352 del 27.11.2004, pag. 10.
([9]) GU L 100 del 20.4.2005, pag. 46.

(20) L'Unione petrolifera ha precisato che i soggetti beneficiari dell'aiuto di Stato in questione sono diversi da quelli beneficiari degli aiuti considerati illegittimi in base alle decisioni di cui al punto 14.

V. **COMMENTI DELL'ITALIA**

(21) L'Italia ha presentato le sue osservazioni in data 11 luglio 2006 e si è espressa sulle osservazioni trasmesse dai terzi interessati con lettere del 13 settembre 2006 e del 28 settembre 2006.

(22) Le autorità italiane hanno descritto dettagliatamente le caratteristiche specifiche delle emulsioni. In particolare, hanno precisato che, in considerazione della struttura fisica delle emulsioni, queste sono da ritenersi costituite da due parti, di cui una «attiva», formata da idrocarburi (gasolio o olio combustibile), in grado, come tale, di sviluppare energia a seguito del processo di carburazione o di combustione, l'altra, invece, «passiva», formata da acqua, la cui presenza è finalizzata a ridurre le emissioni inquinanti rispetto al gasolio e all'olio combustibile impiegati puri. L'acqua presente nelle emulsioni, inoltre, assorbe energia durante il processo termico, trasformandosi in vapore. Tali emulsioni rappresentano quindi una preparazione con caratteristiche specifiche diverse da quelle dei prodotti petroliferi tradizionali.

(23) Le autorità italiane hanno sottolineato che la presenza dell'acqua nella preparazione è temporanea e funzionalmente volta al miglioramento della combustione, con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti e ricadute positive in termini ambientali.

(24) In considerazione delle osservazioni relative ai beneficiari dell'aiuto in questione trasmesse dall'Unione petrolifera alla Commissione, le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento dell'aiuto, nel caso in cui potesse beneficiarne un'impresa che non aveva ancora rimborsato o pagato su un conto bloccato qualsiasi aiuto illegale e incompatibile ricevuto in base alle misure di aiuto elencate dalla Commissione.

VI. **VALUTAZIONE DELLA MISURA**

(25) L'Italia ha notificato alla Commissione la misura ed ha subordinato la sua applicazione alla preliminare approvazione della Commissione, rispettando così gli obblighi a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Poiché l'Italia ha notificato l'aiuto per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la presente valutazione concerne solo tale periodo e non pregiudica la misura applicata dall'Italia in passato.

Sussistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(26) Ai sensi dell'articolo 87 del trattato, per aiuto di Stato si intende a) l'aiuto concesso dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, b) che falsa la concorrenza c) favorendo talune imprese, d) nella misura in cui incida sugli scambi tra Stati membri.

(27) La misura di cui si tratta si prefigge di compensare parte dei costi di produzione a carico dei produttori di emulsioni; di conseguenza, essa favorisce talune imprese o talune produzioni. La riduzione dell'accisa è concessa mediante risorse statali poiché, riducendo l'onere fiscale sui prodotti, lo Stato rinuncia ad un'entrata.

(28) Si tratta di una misura selettiva in quanto la produzione di emulsioni richiede know-how e tecnologia specifici e il prodotto viene venduto a un numero ristretto di clienti. Di conseguenza i costi d'ingresso sul mercato delle emulsioni sono elevati. La riduzione della tassazione applicabile alle emulsioni avvantaggia soltanto un numero ristretto di produttori.

(29) In conseguenza della diminuzione del livello di tassazione, i prezzi delle emulsioni possono essere abbassati a un livello concorrenziale con i combustibili fossili. Giacché le emulsioni possono fungere da succedanei dei combustibili fossili, l'agevolazione in oggetto può falsare la concorrenza nel mercato interno UE. Dato che i combustibili sono commercializzabili a livello internazionale, la misura è inoltre atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri e pertanto costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Esenzione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

(30) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE prevede una deroga alla regola generale di incompatibilità con il mercato comune di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche o regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(31) L'aiuto proposto è inteso a potenziare l'uso di combustibili ecologici in modo da ridurre le emissioni inquinanti, incluso il particolato, e in minor misura i gas ad effetto serra. La Commissione rammenta che la riduzione di detti gas e delle emissioni inquinanti è stata incoraggiata sin dal 1985 da numerose misure comunitarie ([10]), il cui più recente quadro generale è costituito dalla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico ([11]). Gli obiettivi del regime in oggetto sono in linea con la politica UE in questo settore.

(32) I combustibili emulsionati non sono inclusi nella definizione di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ([12]) e non sono considerate biocarburanti dalla direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti ([13]). Tuttavia, l'impiego di tali emulsioni determina la riduzione delle emissioni inquinanti e delle emissioni di gas ad effetto serra. Pertanto, la misura reca un evidente beneficio ambientale, come confermato anche dal programma Auto/Oil II ([14]). La Commissione rammenta che è dimostrato che i combustibili emulsionati determinano una riduzione del particolato del 59 %, degli ossidi di azoto (NO_x) del 6 % e del monossido di carbonio (CO) del 32 % (le riduzioni effettive dipendono dal rapporto acqua-gasolio). Altri test e studi hanno dimostrato riduzioni di minore entità delle emissioni di gas ad effetto serra. Queste ricadute positive sono pienamente in linea con la politica comunitaria in materia di ambiente.

([10]) Cfr. fra l'altro il Libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili [COM(1997) 599 def. del 26.11.1997], il Libro verde della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione europea [COM(2000) 769 del 29.11.2000], la comunicazione della Commissione sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti [COM(2001) 547 del 7.11.2001].

([11]) COM(2005) 446.

([12]) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

([13]) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

([14]) Cfr. il rapporto finale sul programma preparato per la DG Energia e trasporti, al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/energy/oil/fuels/doc/alternative_fuels_en.pdf

(33) In base alla sezione E 3.3 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ([15]) («la disciplina degli aiuti per l'ambiente»), gli aiuti al funzionamento per la produzione di energia rinnovabile sono in linea di principio permessi. La Commissione ritiene che per tali aiuti possano essere adottate disposizioni specifiche, a causa delle difficoltà che questi tipi di energia talvolta hanno nel competere efficacemente con le fonti di energia convenzionali.

(34) Il punto 6 della disciplina degli aiuti per l'ambiente definisce le energie rinnovabili allo stesso modo della direttiva 2001/77/CE. Come spiegato sopra, le emulsioni non rientrano in questa definizione. Per le seguenti ragioni, tuttavia, la Commissione considera che l'aiuto notificato possa esser valutato facendo un parallelo con il punto E 3.3 della disciplina:

— come spiegato al punto 31, il regime è in linea con gli obiettivi di politica comunitaria e determina benefici per l'ambiente,

— le emulsioni hanno difficoltà simili a quelle incontrate dai combustibili ottenuti da fonti di energia rinnovabili (per esempio i biocarburanti) nel competere efficacemente con i combustibili ottenuti da fonti convenzionali: costi (iniziali) di produzione elevati, mancanza di infrastrutture appropriate nella catena di distribuzione e mancanza di utenti con veicoli dotati di adeguati sistemi di combustione,

— la distorsione della concorrenza rispetto ai combustibili tradizionali sarà relativamente limitata data la posizione forte che tali combustibili tradizionali mantengono sul mercato e dato il ristretto numero di utilizzatori di emulsioni,

— anche la distorsione delle condizioni degli scambi rispetto ai combustibili tradizionali sarà limitata date le specifiche esigenze di trasporto e di stoccaggio delle emulsioni, ad esempio la necessità di ripetere periodicamente il processo,

([15]) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

— l'Italia invierà relazioni di controllo che permetteranno alla Commissione di valutare l'applicazione del regime.

(35) Conformemente al punto 56 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, possono essere concessi aiuti al funzionamento per la produzione di energia rinnovabile. Tale punto stabilisce che gli aiuti compensino la differenza tra i costi di produzione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili (nella fattispecie le emulsioni) e il prezzo di mercato dell'energia stessa. Ciò implica che, dopo aver preso in considerazione gli aiuti, i costi di produzione delle emulsioni non devono evidenziare sovracompensazione, ovvero non devono risultare inferiori al prezzo di mercato di un'energia analoga ottenuta da fonti energetiche fossili per la quale non è erogato alcun aiuto.

(36) L'Italia ha fornito le previsioni dei costi di produzione in base ai dati relativi all'anno 2006. Il fattore principale che determina i costi di produzione delle emulsioni è il prezzo delle materie prime (per esempio tensioattivi e anticongelanti) che devono essere addizionate ai combustibili fossili e all'acqua. Altre spese comprendono quelle logistiche quali lo stoccaggio in speciali serbatoi e il trasporto con autobotti dedicate. Oltre ai costi di produzione si deve tener conto del fatto che, a causa della resa energetica delle emulsioni inferiore rispetto a quella dei combustibili fossili, il consumo di emulsioni è stimato superiore di almeno il 10 %. Inoltre, l'utilizzo di emulsioni comporta costi operativi supplementari per i consumatori (ad esempio la pulizia dei serbatoi e i sistemi di ricircolo). Il calcolo delle spese complessive per la produzione delle emulsioni include un margine equo di utile del 5 %. Il prezzo di mercato dei combustibili fossili comunicato dall'Italia per il raffronto con le emulsioni di gasolio è una media dei prezzi del gasolio nei primi quindici giorni di marzo 2006 ([16]).

(37) Dalla tabella seguente, fondata sulle informazioni fornite dall'Italia, risulta che l'aiuto consente ai produttori di vendere le emulsioni ad un prezzo appena sufficiente a competere con i combustibili fossili.

(38) Per evitare il rischio di sovracompensazione durante l'intero periodo di applicazione del regime, l'Italia si è impegnata a monitorare semestralmente l'andamento dei prezzi dei combustibili fossili e dei costi di produzione delle emulsioni. Qualora la differenza tra i costi di produzione delle emulsioni e il prezzo di riferimento dei combustibili fossili superi l'importo della riduzione, l'Italia ridimensionerà la riduzione dell'aliquota di accisa onde evitare la sovracompensazione.

([16]) Per il raffronto con le emulsioni di olio combustibile pesante è stato utilizzato un prezzo medio di mercato rilevato dalle camere di commercio di Milano.

	Emulsioni		
	Acqua-gasolio ad uso carburante	Acqua-gasolio per riscaldamento	Acqua-olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo per riscaldamento
Materie prime:			
A) Combustibile fossile	387	387	362
B) Acqua deionizzata	0,5	0,5	0,5
C) Tensioattivi e ammortamento ricerca	62	62	14,5
D) Anticongelanti	8	8	
E) Miglioratore cetano	3,5	3,5	
F) Antibatterici	1	1	
Costi logistici:			
G) Stoccaggio	6	6	6
H) Trasporto con autobotti dedicate	4	4	4

	Emulsioni		
	Acqua-gasolio ad uso carburante	Acqua-gasolio per riscaldamento	Acqua-olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo per riscaldamento
I) Altri costi (straordinari)	1	1	1
J) Costi di produzione	10	10	10
K) Totale costi: somma da A a J	483	483	398
L) Margine di utile: 5 % di K	24,15	24,15	19,9
M) Totale tasse escluse: K + L	507,15	507,15	417,9
N) Accisa sull'emulsione	256	245	29,5
O) Fattore correttivo potere calorico: 10 % di (M + N)	76,31	75,21	44,74
P) Costi d'esercizio supplementari	10	10	10
R) Prezzo finale emulsioni IVA esclusa: (M + N + O + P)	849,46	837,36	502,14
S) Prezzo finale combustibili fossili IVA esclusa (*):	843	831	490
Differenza (R-S) (**)	6,46	6,36	12,14

(*) *Si riferisce al prezzo medio Platt's del diesel a basso tenore di zolfo nei primi 15 giorni di marzo 2006 + 25 EUR/1 000 litri che corrisponde ad una media della differenza tra il prezzo extrarete e il Platt's. Si presuppone che la densità del gasolio sia di 0,845 kg/l. Per l'olio combustibile pesante per uso riscaldamento, il prezzo si riferisce al prezzo medio di mercato rilevato dalla camera di commercio di Milano.*

(**) *Se la differenza è positiva, il livello di aiuto è consentito. Se la differenza è negativa, il livello di aiuto è troppo elevato e determina sovracompensazione.*

(39) Pertanto, la Commissione conclude che l'aiuto si limita a coprire la differenza tra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato di tale energia e che si può escludere sovracompensazione ai sensi della disciplina degli aiuti per l'ambiente.

(40) Poiché si tratta di una riduzione dell'aliquota di accisa su un prodotto energetico, la Commissione ha inoltre valutato la misura in questione rispetto alla direttiva sulla tassazione dell'energia.

(41) La direttiva sulla tassazione dell'energia stabilisce i livelli minimi di tassazione per i prodotti energetici. Per quanto riguarda le miscele di combustibili, i livelli minimi sono applicabili ai prodotti finali. Per attuare politiche appropriate alle circostanze nazionali, la direttiva permette agli Stati membri di applicare esenzioni e riduzioni delle aliquote se queste non pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e non determinano distorsioni della concorrenza.

(42) In principio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sulla tassazione dell'energia, gli Stati membri possono abbassare le aliquote d'imposta applicate ai prodotti finali fino ad un livello non inferiore al livello minimo di tassazione in alcuni casi specifici, per esempio nel caso di un miglioramento della qualità dei combustibili. Ai sensi dell'articolo 16, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta alla componente rinnovabile e di acqua della miscela.

(43) Per giustificare la riduzione dell'aliquota in applicazione dell'articolo 5, le emulsioni devono essere combustibili di qualità superiore rispetto ai corrispondenti combustibili fossili. Le informazioni fornite dall'Italia e le osservazioni degli interessati dimostrano che l'aggiunta di acqua al combustibile fossile ne modifica le caratteristiche fisiche e determina ricadute ambientali positive.

(44) L'aggiunta di acqua modifica l'aspetto, la densità, la viscosità e il valore calorico del combustibile. La presenza dell'acqua migliora la qualità della combustione e determina emissioni meno inquinanti di particolato PM, ossidi di azoto e diossido di carbonio. Quindi, le emulsioni possono essere considerate di per sé un miglioramento qualitativo dei combustibili fossili. L'applicazione dell'articolo 5 alle emulsioni consente di abbassare l'aliquota dell'accisa al livello minimo stabilito dalla direttiva sulla tassazione dell'energia.

(45) Nel caso delle emulsioni acqua-gasolio ad uso carburante, l'Italia si avvale dell'articolo 16 e, partendo dal livello minimo di tassazione di 302 EUR, esenta la componente di acqua della miscela. Di conseguenza, la tassazione finale sulle emulsioni in questione è inferiore del 15 % all'aliquota minima e ammonta a 256,7 EUR.

(46) La Commissione ritiene che, nel caso specifico delle emulsioni, tale impostazione sia giustificata dall'applicazione congiunta degli articoli 5 e 16 della direttiva sulla tassazione dell'energia. L'aggiunta di acqua ai combustibili fossili determina un prodotto materialmente diverso con caratteristiche di combustione qualitativamente superiori in termini di ricadute ambientali positive. Ciò determina l'applicazione dell'articolo 5, primo trattino, della direttiva. Allo stesso tempo, il prodotto finale contiene il 15 % di acqua, componente che può beneficiare di agevolazioni fiscali conformemente all'articolo 16.

(47) Per i motivi sopraesposti, la diminuzione dei livelli di tassazione per le emulsioni proposta dall'Italia è conforme alla direttiva sulla tassazione dell'energia.

(48) La Commissione aveva inoltre evidenziato il problema del potenziale cumulo della distorsione derivante dall'aiuto disposto dal regime di riduzione dell'aliquota di accisa in questione con altre distorsioni derivanti da altri aiuti illegittimi e incompatibili, in particolare nell'ambito dei regimi di cui al punto 14, che non sono ancora stati rimborsati. Nella sentenza del 15 maggio 1997 ([17]), la Corte di giustizia ha statuito che la compatibilità di un nuovo aiuto può dipendere dall'esistenza di un precedente aiuto illegittimo che non sia stato restituito, poiché l'effetto cumulato degli aiuti potrebbe produrre distorsioni notevoli della concorrenza nel mercato comune.

(49) La Commissione rileva che, in merito all'applicazione della giurisprudenza Deggendorf, le autorità italiane si sono richiamate alle osservazioni trasmesse alla Commissione dall'Unione petrolifera, la quale ha precisato che: «i soggetti beneficiari dell'aiuto di Stato in questione sono diversi da quelli beneficiari degli aiuti considerati illegittimi». In considerazione di ciò, le autorità italiane si sono impegnate, nell'ambito della misura in questione, a sospendere il pagamento dell'aiuto, nel caso in cui a beneficiarne fosse un'impresa che non aveva ancora rimborsato o pagato su un conto bloccato qualsiasi aiuto illegale e incompatibile ricevuto in base alle misure di aiuto elencate dalla Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento.

(50) La Commissione rileva inoltre che nel corso del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE non le sono pervenute osservazioni da interessati secondo cui l'aiuto proposto sia tale da incidere sulle condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

VII. **CONCLUSIONI**

(51) In base alle considerazioni sopraesposte, la Commissione conclude che la misura è conforme alle pertinenti disposizioni della disciplina degli aiuti per l'ambiente, applicate per analogia, e alle pertinenti disposizioni della direttiva sulla tassazione dell'energia. Inoltre, l'Italia si è impegnata a sospendere l'erogazione dell'aiuto in questione alle imprese che risultassero non aver rimborsato l'aiuto incompatibile a norma della pregressa decisione di recupero. La misura può quindi essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura alla quale l'Italia intende dare esecuzione in favore della riduzione del livello di tassazione per le emulsioni nel 2006, per un importo di 8,9 milioni di EUR, è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'esecuzione di detta misura è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

([17]) Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD) contro Commissione, punti da 25 a 27, Racc. 1997, I-2549.